

Publicato il 30/06/2020

**N. 07282/2020 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03820/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3820 del 2020, proposto da

Lea Russo, Emma De Palma, Laura Ferretti, Gaetano Bonaiuto, Susan Ingrid Glendening, Annalisa Simoni, Gianni Cuoco, Franca Romani, Maria D'Amario, Oreste Benedetto Casciaro, Gabriella Mazzocchi, Giovanna Cipriani, Vittorio Tavolieri, Laura Ziggotti, Gabriella Schina, Annita Fisicaro, Anna Maria Scano, Filomena Paris, Simonetta Puppo, Giovanna Franca Carla Barbieri, Fiammetta Cardinali, Massimo Lo Zoppo, Mauro Bagella, Marialisa Monna, Anna Sarrocco, Anna Maria Mattioni, Mariella Cicchetti, Uberta Ceriani Sebregondi, Arturo Tornaboni, Maurizio Misurale, Maria Gabriella Cerone, Maria Teresa Casulli, Bruna Baldassarre, Maria Polimeni, Angela Gioffredi, Laura Spadola, Vanda Marcella Loddo, Diana Martines, Carmine Colaprisco, Antonietta Ligi, Amelia Caselli, Raffaella Iannucci, Vittoria Dammico, Giuseppe Gubbio, Luciano Tancredi, Rita Gelormino, Maria Antonietta Di Placido, Germana Liberati, Cataldo Saracino, Rosaria Clocchiatti, Donatella Bellei, Maria Rita Ricci, Stefania Mottini, Antonietta Ferri, Rosemarie Monika Frey, Patrizia De Vellis, Roberta Ginobbi, Enzo Amalfitani, Luigia Ippoliti,

Maria Giuseppina Vigliano, Silvia Cristaldi, Maria Grazia Taraborelli, Roberto Iannello, Carla Lenti, Emma Biagi, Carla Bocconcelli, Luigi Russo, Maria Rita Cesetti, Filippo Di Fava, Anna Maria Falbo, Bianca D'Addetta, Annie Baronnet, Vincenzo Lanza, Stefania Limatola, Elisabetta Pozzi, Antonella Guglielmetti, Nancy Lee Mellichamp, Margaret Mary Shams Zandjani, Lino Cargnin, Sandra Ferretti, Girolamo Argento, Liliana Lunedei, Vittoria Gallo, Giovanni De Rossi, Anna Di Marco, Sandra Urbani, Paola Bruno, Ivana Ricci, Anette Clausen, Stefania Carconi, Mirella Chiatti, Agnesina Campagnoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angelina Carusone, Italo Strazzullo, Rosalba Bisignani, Chiara Maria Micardi, Sandro Rodelli, Maria Giovannangeli, Maria Rita Mazzaferri, Ignazia Costa, Paolo Vitelli, Giancarlo Santinelli, Carlo Faluomi, Maria Cristina Cellitti, Sonia Muzzi, Guido Carnassale, Rita Capalvo, Simonetta D'Alessandro, Daniela Borchì, Maria Grazia Cappugi, Domenico Gianni Dionisi, Fernando Cesaroni, Rita Mommo, Enzo Martini, Giuliano Mancini, Vincenzo Damiano, Luciano Chiaranti, Maria Grazia Gervasio, Stefano Crocco, Furio Renzoni, Giovannina Ciani, Mancini Rodolfo, Delia Grazzini, Maria Carmine Carusone, Donatella Battisti, Claudio Costanzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Massafra, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Salvatore Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna 27;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;

*e con l'intervento di*

ad adiuvandum:

Associazione Articolo 32-97, Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

*per l'annullamento*

- dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020, n. Z00030 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021", pubblicata in data 17/04/2020 sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46, nella parte in cui dispone:

- "l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie: a) Soggetti di età  $\geq 65$  anni. L'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, o dalla data di compimento dei 65 anni, se successiva, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica. b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. L'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica", nonché nella parte in cui statuisce che "La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera a), non giustificabile da

ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione che non consentono di garantire il distanziamento sociale.

- “La mancata vaccinazione per le persone di cui alla lettera b), non giustificabile da ragioni di tipo medico, **COMPORTE L'INIDONEITÀ TEMPORANEA A FAR DATA DAL 1° FEBBRAIO 2021, ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE LAVORATIVA**, ai sensi dell'art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all'art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato”.

Parimenti della parte dell'ordinanza che dispone l'“Introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta”. Ed il “Rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di cui al precedente punto I lettera a), e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione”;

- dell'intera ordinanza e di ogni altro atto alla predetta preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con il ricorso in esame, i ricorrenti, nella dedotta qualità di soggetti di età pari o superiore a 65 anni, hanno impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n. 833:

- ha stabilito, con decorrenza dal 15 settembre 2020, l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni nonché per i medici e per il personale sanitario, sociosanitario di assistenza, per gli operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario, sanzionando in modo diverso la violazione del predetto obbligo, salvo che ricorrano "ragioni di tipo medico";

- ha introdotto una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e ha disposto il potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;

- ha disposto il rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età pari o superiore a 65 anni e il potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;

Rilevato che nell'ordinanza impugnata, a fondamento delle misure adottate (extra ordinem), il Presidente della Regione Lazio ha indicato le seguenti ragioni:

"a) ridurre il carico complessivo di infezioni respiratorie nella popolazione;

b) conseguire una copertura rilevante, o totale, sulla fascia di popolazione/categoria lavorativa considerata a più alto rischio di contrarre una malattia grave o comunque limitante la prosecuzione dell'attività lavorativa;

c) agevolare la diagnosi differenziale, nel caso di insorgenza di patologia respiratoria nelle persone vaccinate contro l'influenza o lo pneumococco;

d) ridurre il rischio per gli operatori sanitari di essere essi stessi potenziale veicolo di infezione nei diversi setting assistenziali e comunitari, ivi incluse

le strutture residenziali sociosanitarie;

e) ridurre il burden of disease specifico dell'influenza andando a proteggere la classe d'età infantile considerata il principale serbatoio e veicolo d'infezione;

f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l'espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave”;

Considerato che gli odierni ricorrenti contestano anche sotto il profilo scientifico le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato, sostenendo che la somministrazione del **vaccino** antinfluenzale possa portare ad un abbassamento delle difese immunitarie e, pertanto, l'introduzione di un obbligo a riguardo (in relazione alle categorie sopra indicate) possa portare ad un aumento del rischio di contrarre il covid -19 (in contrasto con le finalità dichiarate nell'ordinanza impugnata);

Rilevato che nel provvedimento impugnato si dà atto che è stato sentito “per le vie brevi” il Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, a cura del Responsabile dell'Unità di crisi regionale;

Ritenuto che, per poter decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla domanda incidentale di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato, si renda necessario procedere ad alcuni adempimenti istruttori, ordinando al predetto Comitato Tecnico Scientifico di relazionare sulle indicazioni fornite per le vie brevi in merito alla adozione del provvedimento impugnato, indicando, altresì, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche:

- se le misure adottate con il provvedimento impugnato siano coerenti, sotto il profilo scientifico, con le finalità dichiarate alle lett. a), b), c), d), e), f), sopra richiamate;

- se i rischi paventati dagli odierni ricorrenti in ordine agli effetti della vaccinazione antinfluenzale sul sistema immunitario trovino conferma nelle

conclusioni cui è pervenuta la prevalente comunità scientifica;

Ritenuto fissare per i predetti adempimenti istruttori il termine di gg. 20 (venti) dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Rinvia per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare alla Camera di Consiglio del 4 agosto 2020.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Paolo Marotta**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**